

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4776

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BRIGNONE, CIVATI, ANDREA MAESTRI, PASTORINO

Modifica all'articolo 612-*bis* del codice penale, concernente l'estensione del termine per la presentazione della querela per atti persecutori

Presentata l'11 dicembre 2017

ONOREVOLI COLLEGHI! — Fino al 2009 le ipotesi di *stalking* erano punite attraverso differenti fattispecie, specificate dal codice penale, quali la molestia, l'ingiuria, la violenza privata e le lesioni, in presenza, naturalmente, degli elementi tipici di tali reati.

Con il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è stato introdotto nel titolo XII del libro secondo del codice penale (delitti contro la persona), nella sezione III dedicata ai delitti contro la libertà morale, l'articolo 612-*bis*, che punisce il delitto di atti persecutori.

La fattispecie prevista e punita dall'articolo 612-*bis* del codice penale è integrata

dal fatto di chi, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona allo stesso legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

Gli atti persecutori rappresentano « un complesso fenomeno relazionale » variamente configurato nelle diverse esperienze concrete.

Con il testo attuale, all'articolo 612-*bis*, quarto comma, dopo le modifiche apportate con il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il reato è punito a querela della persona offesa, con un termine per la proposizione della que-

rela di sei mesi e trattandosi di un reato abituale, nel quale non coincidono momento di consumazione e di perfezione del reato, il termine non scadrà prima di sei mesi dopo l'ultimo della serie di atti che integrano la condotta.

Va rilevato che il reato di *stalking* cagiona nella vittima un continuo stato di preoccupazione e un'alterazione delle normali abitudini di vita generando stress e paure.

A seguito del risultato dell'analisi dei dati emersi dall'indagine sulla sicurezza delle donne pubblicata a novembre 2016, «*Stalking* sulle donne», si apprende che 1.524.000 ha subito atti persecutori dall'ex *partner* e 2.229.000 da persone diverse dall'ex *partner*.

Le donne che hanno subito più volte gli atti persecutori sono il 15,3 per cento, quelle che hanno subito lo *stalking* nelle sue forme più gravi sono il 9,9 per cento,

mentre il *cyberstalking* – ossia lo *stalking* perpetrato via *email*, *sms* o *internet* – colpisce in particolare le giovani donne.

Molto spesso questa forma di violenza non viene denunciata dalle vittime per molteplici motivi: la paura di aggravare la situazione, l'incertezza di protezione immediata che spesso non coincide con la denuncia, la difficoltà di reperire posti letto nelle case rifugio per donne maltrattate.

Le mancate denunce tendono ad aumentare nei casi in cui lo *stalker* ha modo di frequentare la vittima in ambito lavorativo o familiare.

Spesso, prima di arrivare alla denuncia, è necessario rielaborare ciò che è accaduto, superare le suddette paure, magari aprendosi pian piano ad altri o vedendo che altre persone nella stessa situazione hanno denunciato. Per questo riteniamo utile prevedere un termine almeno doppio per la proposizione della querela.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al quarto comma dell'articolo 612-*bis* del codice penale, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « dodici mesi ».



17PDL0060760